CAMERA DEI DEPUTATI N. 1909

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPARRI, NERI

Disciplina della professione di investigatore privato

Presentata il 17 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli istituti di investigazione privata rappresentano uno dei settori più delicati del nostro Paese, che, con quasi 1700 aziende con propri informatori altamente specializzati in ogni comune d'Italia, si adoperano per la raccolta di informazioni e per lo svolgimento di indagini per conto terzi in un ambito quanto mai vasto, espletando delicate e complesse inchieste commerciali, sofisticate ricerche in particolari settori industriali, da non confondersi con lo spionaggio industriale.

In altri termini, questi istituti svolgono non soltanto atti informativi ma anche un servizio sociale d'interesse in gran parte pubblico, tenuto nel debito conto dai competenti pubblici poteri, affiancandosi molto spesso, all'occorrenza, agli organi di giustizia.

L'investigatore privato svolge una precisa funzione e soddisfa sempre più una diffusa esigenza della società moderna: quella del diritto all'informazione. Svolge indagini che investono una svariata gamma di interessi, quali quelli commerciali, finanziari, patrimoniali, fallimentari, infortunistici; svolge ricerche d'archivio di natura storica, araldica, catastale e di difesa dei marchi; si occupa di indagini concernenti affidamenti minorili, elaborazione di piani preventivi di sicurezza individuale e collettiva, ricerche di fonti di prova in relazione a processi civili e penali nonché indagini che possono condurre ad accertare, prevenire e sventare forme di spionaggio industriale.

L'informatore commerciale svolge un servizio la cui portata economica è spesso disconosciuta forse anche per mancanza di dati statistici precisi che ne consentano una valutazione precisa.

Non sembra inutile, perciò, fornire alcuni dati, che da soli consentono una stima globale del valore dell'informazione commerciale in Italia.

L'informatore commerciale svolge un'attività conoscitiva che ha lo scopo di favorire il rapido e positivo esito dei rapporti d'affari basati sulla fiducia. Esiste da lunghissimo tempo ed è diffuso in tutto il mondo industrializzato. La sua utilizzazione è cresciuta proporzionalmente allo sviluppo soprattutto del credito commerciale, sia nel mercato interno che in quello internazionale.

L'informazione commerciale è composta da tutti i dati utili a configurare la figura giuridica, la consistenza patrimoniale ed il potenziale economico-commerciale dei *partner* in affari. Essa comprende, tra l'altro, visure anagrafiche, visure presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cancellerie commerciali dei tribunali, pubblici registri (automobilistici, navali, aeronautici, eccetera), notizie su protesti cambiari, ricorsi fallimentari, decreti ingiuntivi, fallimenti, il tutto integrato dalla sagacia, scienza e conoscenza della persona preposta al mandato del cliente.

Ogni anno vengono forniti circa 10 milioni di rapporti informativi.

Senza ombra di dubbio, al momento attuale, esistono carenze legislative; un breve *excursus* mostrerà ampiamente quanto affermato.

L'esercizio della professione è disciplinato specificamente dagli articoli 134 e 135 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli articoli dal 257 al 260 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Indiscutibilmente una normativa non certo adeguata, che non tutela e non garantisce sufficientemente né l'operatore nella sua delicata attività professionale né, tanto meno, l'utente, anche se la figura dell'investigatore è stata inserita a pieno titolo tra i collaboratori ufficiali della giustizia, dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, agli articoli 38 e 222.

Non si deve dimenticare l'ampia gamma di attività dell'investigatore privato che, per comodità di esposizione, si è inteso suddividere in quattro grandi comparti.

1) *Settore informazioni ed indagini commerciali.*

Servizio indispensabile ad ogni operatore commerciale: si concretizza nella raccolta di informazioni circa la solvibilità, la correttezza commerciale, la situazione patrimoniale delle società e dei privati con cui l'utente debba intraprendere rapporti commerciali, di lavoro, di società, raccolta ed analisi di dati di bilancio, di vicende giudiziarie, di precedenti commerciali.

Comprende, inoltre, le indagini per la ricerca di clienti insolventi, l'analisi della loro situazione ed, in genere, di quanto altro occorra agli studi legali per le azioni civili e di recupero crediti.

È proprio il sistema, il metodo di lavoro e la professionalità che differenziano l'informatore commerciale da certe grandi aziende del settore che si dovrebbero limitare a raccogliere dati e memorizzarli negli elaboratori elettronici.

Una corretta ed attendibile informazione non potrà mai prescindere dall'intervento intellettuale dell'informatore-investigatore, il quale potrà attingere dati d'archivio e successivamente rielaborarli alla luce di una propria capacità di valutazione professionale suffragata da riscontri diretti.

2) *Settore investigazioni private.*

Campo vastissimo, per il quale si pone l'accento e l'attenzione su quei servizi più frequentemente richiesti. Tutte le indagini che si fanno per gli studi legali al fine di acquisire fonti di prova, sia per processi civili che penali: da sempre esiste un rapporto diretto fra la professione legale e l'investigatore privato. L'avvocato difensore di un imputato, in un processo indiziario, si affiderà ad un investigatore privato, perché concorra ad acquisire prove a discarico. L'avvocato di parte civile, in un procedimento penale contro ignoti, affiderà l'incarico ad un investigatore per svolgere indagini atte ad acquisire elementi per l'identificazione del responsabile del reato.

L'investigatore svolge in questi casi un lavoro parallelo a quello svolto dalle forze dell'ordine con un'ottica e sistemi diversi.

Molto spesso gli elementi raccolti vengono forniti anche agli inquirenti, contribuendo così in modo attivo alla ricerca delle notizie *criminis*.

Non è da sottovalutare la grande mole di lavoro svolto dalle agenzie di investigazione in materia di assicurazione: indagini per l'attribuzione di responsabilità, prevenzione e scoperta di tentativi di truffa, false denunce, eventi dolosi, eccetera. Importante anche l'attività concernente la tutela e il controllo dei minori per la prevenzione di reati in materia di sostanze stupefacenti, e la ricerca di persone scomparse, il controllo dell'affidabilità di collaboratori e soci, l'azione preventiva a tutela dei procedimenti di lavorazione del *know-how* aziendale e contro il pericolo di spionaggio industriale.

3) *Settore sicurezza preventiva.*

È un settore nuovo in continua espansione, risultato di una società moderna che si è sviluppata in modo squilibrato ed in cui ha affondato le radici la criminalità comune e politica.

L'azione dell'investigatore privato non va confusa con la vigilanza prestata dagli appositi istituti proliferati in questi ultimi tempi.

Infatti raramente è un servizio statico di difesa: l'investigatore è il professionista della sicurezza e studia tutte le misure preventive da adottare (mezzi tecnici e non) per la sicurezza di una data impresa. Stabilisce i ruoli degli addetti alla sicurezza, i compiti specifici e ne valuta le capacità e l'affidabilità con opportuni accertamenti. Svolge indagini per localizzare le fonti da cui possono venire attacchi alla sicurezza aziendale. Analizza fatti ed eventi anomali intesi come veri e propri segnali di allarme.

Per quanto concerne la sicurezza del privato, l'investigatore è sovente interpellato in particolari circostanze come: tentativi di estorsione, minacce, situazioni particolari di pericolo.

Da un lato appronta un adeguato servizio di sicurezza a tutela della incolumità del cliente, dei suoi familiari e dei suoi beni, dall'altro si muove alla ricerca delle cause e dei responsabili della situazione in atto (in questo senso il più delle volte con un lavoro parallelo ed integrativo a quello delle Forze di polizia).

Da quanto precede, si può affermare che per l'esercizio di questa professione, quanto mai impegnativa, occorrono qualità non indifferenti, doti mai sufficientemente esaurienti come: ordine, spirito d'osservazione, meticolosità, precisione, perseveranza, diligenza, cognizione di norme giuridiche e di situazioni di mercato.

Si deve altresì tenere presente che non esiste il manuale del perfetto investigatore privato; e che due sono i momenti fondamentali dell'azione investigativa: l'indagine e l'inchiesta.

S'intende per indagine l'esame di fatti, dati, situazioni, rapporti e comportamenti allo scopo di raggiungere una certa conoscenza su di una persona, ente, azienda che si deve contattare per vari motivi.

L'inchiesta è invece ciò che permette di fornire ad un determinato cliente la ricostruzione, la spiegazione e, se possibile, la documentazione dello svolgersi di determinati fatti. Risulta chiaro che spesso l'inchiesta sottintende un'indagine preliminare, ma non viceversa.

Interessanti e di fondamentale importanza sono le fonti a cui attinge le notizie l'investigatore. Esse sono molteplici e le più svariate: camere di commercio, che in ogni provincia dispongono degli estremi significativi di ogni ditta operante nella zona interessata; cancellerie dei tribunali; elenchi ufficiali dei protesti cambiari pubblicati, particolarmente importanti ai fini della concessione di fidi, in quanto riportano eventuali episodi di insolvenza; pubblicazioni specializzate e guide settoriali, che riportano dati specifici delle aziende (ad esempio: numero degli addetti, fatturato, macchinari e procedimenti di lavorazione, eccetera); operatori commerciali e finanziari, disposti o in grado di fornire adeguate informazioni senza violare il segreto d'ufficio e professionale; archivio statistico nazionale, che è una miniera storica di notizie.

Al termine di questo delicato e complesso lavoro di ricerca, il tutto viene integrato dalla insostituibile opera professionale dell'investigatore che con opportuni ed ulteriori accertamenti di natura intellettuale completa l'opera e quindi redige il rapporto informativo.

L'atto conclusivo, oltre ad essere completo sui fatti esaminati, deve essere frutto di una sintesi logica e cronologica che è il vero e proprio servizio reso al cliente, che può così valutare e decidere quanto necessario per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Ogni istituto ha il proprio metodo per redigere il rapporto, ma la caratteristica comune è la chiarezza e l'impostazione razionale.

Il rapporto, oltre a riportare i dati ottenuti, deve essenzialmente valutare ed interpretare i singoli aspetti emersi formulando un giudizio di insieme.

4) *Collaborazione nel processo penale.*

Come accennato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (articoli 38 e 222), si è stabilito questo riconoscimento che rende grande dignità alla professione di investigatore privato, attesa la potenzialità della categoria. Essere considerati collaboratori dei magistrati, degli avvocati, comporta un serio e concreto impegno investigativo, sia per la ricerca delle prove, che per l'analisi, valutazione e conclusioni degli accertamenti fatti. È comunque quest'ultimo campo, in cui l'opera della categoria è in pieno sviluppo, che darà il massimo della soddisfazione alle persone coinvolte ma in tempi ancora non brevi, sia per l'assoluta mancanza di strumenti atti al facile reperimento di notizie, che il più delle volte vengono ugualmente reperite, ma con dispendio enorme di tempo ed energie, sia per la mancanza, attualmente, dell'albo professionale.

Si ricorda ancora una volta che la materia degli istituti di investigazione privata è disciplinata dagli articoli dal 134 al 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal titolo IV del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Peraltro, mentre la disciplina concernente gli istituti di vigilanza non presenta particolari problemi per la sua caratteristica delimitazione di compiti, in quanto concerne tradizionali attività di custodia e tutela dei beni mobili ed immobili, i cui aspetti essenziali non sono mutati nel tempo, ben diversa considerazione comporta il settore delle investigazioni private.

La menzionata normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, che prevedeva un sistema garantistico di disciplina delle attività di cui trattasi, che trova il punto più qualificante nella disposizione dell'articolo 134, ultimo comma, secondo cui la prescritta licenza di polizia non può essere concessa « (...) per operazioni che comportino un esercizio di pubblica funzione o una menomazione della libertà individuale », viene tuttavia ad esplicarsi in un contesto giuridico e sociale profondamente mutato, per la sensibile attenzione che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ha sempre più suscitato l'esigenza di assicurare la tutela della sfera privata della persona.

È necessario un aggiornamento, che va perseguito segnatamente ai fini di una più puntuale tutela sia nella trattazione del problema in sede di diritto di stabilimento nell'ambito della Unione europea, sia, infine, nel contesto del disegno di legge di modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal Senato nella IV legislatura e successivamente decaduto per la fine della legislatura stessa.

Per quanto riguarda le proposte di innovazione è da ricordare la recente richiesta delle organizzazioni sindacali dei dipendenti degli istituti di vigilanza della costituzione di albi professionali.

A questo proposito è bene ricordare la mancanza di chiarezza nel settore degli istituti di vigilanza privata e delle associazioni tra proprietari che svolgono la stessa attività, la mancanza di una chiara e non

definita configurazione giuridica, di una adeguata e moderna normativa.

Carenze di notevole rilevanza, che non possono più essere tollerate, non si può essere ancorati al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, concernente la disciplina degli istituti di vigilanza privata. È bene, altresì, puntualizzare e ribadire la netta distinzione che esiste tra gli istituti di vigilanza privata e gli istituti di investigazione privata.

Non vi è nessuna commistione tra le due attività, che sono ben distinte tra di loro e marciano su diversi binari.

In sede comunitaria si è ottenuto per l'Italia, nell'ambito della direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, nonché della conseguente legge nazionale 8 marzo 1968, n. 222, la liberalizzazione a favore dei cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, della sola attività di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati.

Alla luce della evoluzione delle varie forme di attività svolte dagli istituti di investigazione privata, nonché del notevole processo di espansione che si è registrato nel numero di tali istituti, specialmente negli ultimi anni, viene richiesta una migliore puntualizzazione, con riguardo soprattutto all'esigenza di assicurare una normativa più incisiva nei riguardi dell'attività e del comportamento di tutti coloro che operano nell'ambito del settore investigativo privato.

In coerenza con l'indirizzo esposto si ritiene che i lineamenti di una riforma legislativa del settore vadano ricondotti alle necessità della ricerca e della raccolta di dati ed informazioni legittimamente disponibili, anche se di fatto difficilmente acquisibili dal singolo cittadino, rimanendo escluso ogni potere di investigazione che implichi facoltà coattive estrinsecabili.

La costituzione dell'albo professionale è il mezzo per conferire agli investigatori privati una nuova e più adeguata dignità professionale, mettendo ordine in un settore delicato. Si intende mostrare la volontà e la capacità organizzativa, politica e sindacale, in quanto associazione di categoria, di muoversi nella direzione di pretendere dai pubblici poteri, piuttosto che un'azione di vigilanza, come avviene attualmente, con limiti ed inconvenienti, con luci ed ombre che tutti conoscono che sono stati sperimentati, un riconoscimento giuridico che renda giustizia dopo decenni di dure difficoltà ed incertezze.

Certamente sono quanto mai arcaici gli articoli 134 e 135 del citato testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, laddove affermano che l'esercizio per conto di privati di attività di investigazione o di ricerca o di raccolta di informazioni è subordinato a licenza del prefetto, che non può essere concessa agli stranieri, a chi sia incapace di obbligarsi o abbia riportato condanna per delitto non colposo e a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. I direttori degli uffici d'investigazione debbono tenere un registro degli affari che compiono e le persone che compiono operazioni con tali uffici debbono dimostrare la loro identità. Gli esercenti gli uffici di investigazione sono tenuti a versare una cauzione nella misura stabilita dal prefetto a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della attività e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

L'albo professionale, con l'istituzione di un consiglio nazionale e di consigli regionali, è una garanzia di selezione, e consente di svolgere la specifica attività professionale nell'ambito del dettato costituzionale e delle norme vigenti, in un quadro di autogoverno, secondo princìpi e concetti progressisti e di pubblica utilità.

Con l'acquisizione di una riconosciuta qualifica professionale l'investigatore privato troverà una migliore e maggiore valorizzazione ed una diversa e nuova dimensione nella società civile in cui opera e coloro che si affideranno ad esso saranno maggiormente cautelati e potranno usufruire di un servizio più preciso, soddisfacente e rispondente alle attuali e future esigenze della società moderna.

Sono state queste le motivazioni per cui si è predisposta la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE INTERREGIONALE

SEZIONE I

DELL'ORDINE IN GENERALE

ART. 1.

(Ordine degli investigatori privati).

1. È istituito l'ordine degli investigatori privati, al quale appartengono gli investigatori privati iscritti nell'albo di cui al capo II.

2. L'ordine è composto da un consiglio nazionale con sede presso il Ministero di grazia e giustizia e da tre consigli interregionali con sede, rispettivamente, a Milano, Roma e Napoli.

3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di investigatore privato è esercitata dal Ministero di grazia e giustizia per il tramite della competente Direzione generale.

ART. 2.

(Diritti e doveri).

1. È diritto degli investigatori privati soddisfare le richieste private di informazioni, nel rispetto dei princìpi costituzionali e con l'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità e della riservatezza altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità e della completezza dell'informazione.

2. L'investigatore privato è tenuto a rispettare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie, a promuovere lo spirito di collaborazione con gli altri investigatori privati ed a consolidare l'immagine pubblica professionale della categoria.

ART. 3.

(Giurisdizione e composizione dei consigli interregionali).

1. I consigli interregionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 hanno la seguente giurisdizione:

a) Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, il Veneto, il Trentino Alto-Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;

b) Roma, per l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Molise, l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna;

c) Napoli, per la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

2. I consigli interregionali sono composti:

a) da cinque membri se gli iscritti a ciascun albo professionale non superano i cinquanta;

b) da sette membri se il numero degli iscritti è compreso fra i cinquantuno e i novantanove;

c) da nove membri se gli iscritti sono più di novantanove.

3. I membri di ciascun consiglio interregionale sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 24, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine.

ART. 4.

(Elezione dei consigli interregionali dell'ordine).

1. L'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 24 deve essere convocata, per l'elezione dei membri del consiglio interregionale, almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, con raccomandata, almeno quin-

dici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 5.

(Votazioni).

1. Il presidente del consiglio interregionale dell'ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti; il più anziano fra i due per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.

2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti dell'ufficio elettorale.

3. Il segretario del consiglio interregionale dell'ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 6.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti).

1. Il voto si esprime per mezzo di liste concorrenti partecipanti alle elezioni. Non è ammesso il voto per delega.

2. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nella sala, dichiara chiusa la votazione, quindi procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

4. Nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati, si procede, in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

5. Dopo l'elezione il presidente del consiglio interregionale comunica al consiglio nazionale e agli altri consigli interregionali l'esito delle operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti.

ART. 7.

(Durata in carica del consiglio interregionale - sostituzioni).

1. I componenti del consiglio interregionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venga a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

3. I componenti eletti ai sensi del comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

ART. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali).

1. Contro i risultati delle elezioni del consiglio interregionale, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo di cui all'articolo 24 può proporre reclamo al consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

2. Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il consiglio interregionale ed è accolto, il consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

ART. 9.

(Cariche del consiglio interregionale).

1. Ciascun consiglio interregionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 10.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio interregionale, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

3. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo professionale e, nel caso di pari anzianità, il decano di età.

ART. 11.

(Attribuzioni del consiglio interregionale).

1. Il consiglio interregionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di investigatore privato, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo professionale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del consiglio, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea degli iscritti;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera *g)*, le quote annuali dovute dagli iscritti e determina, inoltre, i contributi per la iscrizione nell'albo professionale e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla presente legge.

ART. 12.

(Revisione dei conti).

1. Ogni consiglio interregionale ha un revisore dei conti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio interregionale, riferendone all'assemblea degli iscritti.

2. L'assemblea degli iscritti convocata per l'elezione del consiglio interregionale elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti che non ricoprono o che non hanno ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo ogni anno, su convocazione del presidente del consiglio interregionale.

ART. 14.

(Assemblea straordinaria).

1. Il presidente del consiglio interregionale, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea degli iscritti ogni volta che lo deliberi il consiglio di propria

iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo professionale. Tale convocazione deve essere attuata non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 15.

(Norme comuni per le assemblee).

1. Il presidente e il segretario del consiglio interregionale dell'ordine assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea degli iscritti. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario questi è sostituito dal più giovane di età tra gli iscritti all'albo professionale presenti.

2. L'assemblea degli iscritti delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Per quanto riguarda la convocazione e la validità dell'adunanza nei casi di cui agli articoli 13 e 14, si applica quanto disposto all'articolo 4.

SEZIONE II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

ART. 16.

(Consiglio nazionale - composizione).

1. È istituito, dal Ministro di grazia e giustizia, il consiglio nazionale dell'ordine degli investigatori privati.

2. Il consiglio nazionale è composto da un rappresentante per ogni consiglio interregionale e da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

3. L'elezione avviene ai sensi degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

4. Le assemblee degli iscritti per l'elezione del nuovo consiglio nazionale devono

essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

5. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perché da parte dell'assemblea interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

ART. 17.

(Durata in carica del consiglio nazionale - sostituzioni).

1. I componenti del consiglio nazionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Si applicano al consiglio nazionale le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 18.

(Incompatibilità).

1. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio interregionale e del consiglio nazionale.

2. Il componente di un consiglio interregionale che è nominato membro del consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio interregionale.

ART. 19.

(Cariche).

1. Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Designa, inoltre, un iscritto perché eserciti le funzioni di revisore dei conti.

ART. 20.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli dalle vigenti disposizioni in materia, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di investigatore privato;

b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli interregionali per favorire le iniziative tese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei consigli interregionali, ai sensi dell'articolo 23;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli interregionali in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli interregionali e dei revisori dei conti;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, approvato, con proprio decreto, dal Ministro di grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione, approvata dal Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione approvata dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli interregionali dai rispettivi iscritti.

ART. 21.

(Attribuzione del presidente).

1. Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio,

dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre disposizioni in materia.

2. In caso di assenza od impedimento del presidente, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 22.

(Riunioni dei consiglieri).

1. Per la validità delle sedute di un consiglio interregionale o del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale o interregionale rimane in carica il consiglio uscente.

ART. 23.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha l'alta vigilanza sui consigli interregionali. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del consiglio nazionale, sciogliere un consiglio interregionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, quando sia decorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia nomina, scegliendolo fra gli investigatori privati, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

CAPO II

DELL'ALBO PROFESSIONALE

SEZIONE I

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI E REGISTRI

ART. 24.

(Albo professionale - istituzione).

1. Presso ogni consiglio interregionale è istituito l'albo professionale degli investigatori privati che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio medesimo.

2. Gli investigatori privati che hanno la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo professionale di Roma.

ART. 25.

(Albo degli investigatori privati).

1. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero di grazia e giustizia, l'albo professionale degli investigatori privati.

2. L'albo di cui al comma 1 è diviso in due sezioni:

a) la prima, riguardante le persone fisiche;

b) la seconda, riguardante le società.

3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, ed il luogo dove si svolge l'attività. Per le società iscritte alla seconda sezione devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, nonché il nome dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.

4. Copia dell'albo professionale, a cura del Ministero di grazia e giustizia, deve essere inviata alle corti d'appello, ai tribunali, alle preture circondariali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed ai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori.

5. A ciascuna persona fisica o rappresentante legale di società iscritta nell'albo professionale è rilasciata una tessera.

ART. 26.

(Elenchi speciali e registri).

1. All'albo professionale degli investigatori privati sono annessi gli elenchi degli investigatori privati di nazionalità straniera di cui all'articolo 33, nonché il registro dei praticanti investigatori.

ART. 27.

(Iscrizione nell'albo professionale).

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale come persona fisica è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non avere riportato condanne per delitti per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore ad un anno o, nel massimo, a tre anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale;

g) aver svolto continuativamente la pratica investigativa per almeno ventiquattro mesi;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30;

i) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale come persona giuridica è necessario che la società sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale e gli uffici direzionali in Italia;

b) avere l'oggetto sociale limitato all'attività di investigazione privata con esclusione di ogni altra attività che non persegua direttamente o indirettamente tale scopo;

c) il presidente o chiunque abbia la legale rappresentanza deve essere iscritto all'albo, ed aver esercitato per almeno cinque anni l'attività di investigatore privato;

d) essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte all'albo;

e) avere stipulato la polizza di cui al comma 1, lettera *f)*.

3. La domanda di iscrizione all'albo professionale, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

b) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

c) elenco degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

4. Le società di investigazione privata devono preporre alle loro attività persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1.

ART. 28.

(Accoglimento e rigetto della domanda).

1. L'iscrizione all'albo professionale è deliberata dal competente consiglio interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al consiglio nazionale, che decide sulla domanda di iscrizione.

2. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo professionale o al registro dei praticanti di cui all'articolo 26 deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

ART. 29.

(Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti).

1. La domanda di iscrizione nell'elenco dei professionisti deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di residenza, di cittadinanza e del casellario giudiziale;

c) dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 32.

2. Non possono essere iscritti nell'albo professionale coloro che hanno riportato condanna penale che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

3. Nel caso di condanna che non comporta l'interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il consiglio nazionale può concedere l'iscrizione, solo se, vagliate tutte le circostanze e, in particolare, la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritiene che il medesimo è meritevole della reiscrizione.

ART. 30.

(Prova di idoneità professionale).

1. L'accertamento dell'idoneità professionale consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica di investigazione, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della investigazione privata.

2. Le materie oggetto dell'esame scritto e del colloquio di cui al comma 1, sono:

a) cultura generale;

b) elementi di diritto e procedura penale;

c) princìpi dell'attività di pubblica sicurezza;

d) nozioni di diritto commerciale e industriale.

3. Sono esonerati dalla prova di idoneità:

a) coloro che, già iscritti all'albo professionale, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

b) coloro che hanno svolto per almeno un quadriennio, in modo continua-

tivo, mansioni direttive in una società investigativa o hanno, per lo stesso periodo, ricoperto funzioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;

c) coloro che sono stati autorizzati all'esercizio dell'attività di investigatore privato dalle disposizioni vigenti in materia prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modalità di svolgimento dell'esame, con cadenza biennale, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 31.

(Registro dei praticanti).

1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di investigatore privato e che hanno compiuto almeno il diciottesimo anno di età.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 29. Deve essere, altresì, corredata dalla dichiarazione dell'investigatore privato presso cui è svolta la pratica, comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 32.

3. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

ART. 32.

(Pratica investigativa).

1. La pratica investigativa deve essere svolta presso un investigatore o una società di investigazione. Decorsi diciotto mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile dell'istituto o della società rilascia una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui al comma 1, lettera *c),* dell'articolo 29.

ART. 33.

(Società di investigazione e investigatori stranieri).

1. Possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 26 i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di avere svolto per quattro anni l'attività di investigatore privato in uno dei Paesi dell'Unione europea, in proprio o come dipendenti ovvero dirigenti di impresa esercente tale attività.

2. Il termine di quattro anni di cui al comma 1 è ridotto ad un anno se per l'attività di investigatore privato il soggetto ha conseguito una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato e riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

3. L'interessato deve inoltre provare, tramite documento equipollente o dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *c), d), e)* e *f)*.

4. Le società di cui all'articolo 27 che hanno sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nell'albo degli investigatori privati con la stessa procedura prevista per le società che hanno sede legale in Italia.

5. Gli investigatori extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 26, se hanno compiuto i ventuno anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.

6. La domanda di iscrizione di cui al comma 5 deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 29, oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

SEZIONE II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

ART. 34.

(Trasferimenti).

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo professionale. In caso di cambiamento di residenza, l'investigatore privato deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; decorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il consiglio interregionale procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo dell'investigatore che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al consiglio interregionale nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvede ad iscrivere l'investigatore nel proprio albo.

ART. 35.

(Cancellazione dall'albo professionale).

1. Il consiglio interregionale delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo professionale in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In tale secondo caso, tuttavia, l'investigatore è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 33 e ne faccia relativa domanda.

ART. 36.

(Condanna penale).

1. Devono essere cancellati dall'albo professionale coloro che hanno riportato condanne penali che comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Nel caso di condanna che comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Quando è emesso mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.

3. Nel caso di condanna penale che non comporta la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il consiglio interregionale inizia il procedimento disciplinare se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 46.

ART. 37.

(Cessazione dell'attività professionale).

1. L'investigatore privato è cancellato dall'albo professionale o dall'elenco di cui all'articolo 26 quando risulta che è venuto a mancare il requisito dell'attività professionale continuativa.

ART. 38.

(Inattività).

1. È disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 26 dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per l'investigatore che ha almeno dieci anni di iscrizione.

2. Nel calcolo dei termini indicati al comma 1 non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento degli obblighi militari.

ART. 39.

(Reiscrizione).

1. L'investigatore privato cancellato dall'albo professionale può, a richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi del-

l'articolo 36, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 40.

(Notificazione delle deliberazioni del consiglio interregionale).

1. Le deliberazioni del consiglio interregionale di cancellazione dall'albo professionale o dagli elenchi di cui all'articolo 26, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 39, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.

SEZIONE III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INVESTIGATORE PRIVATO

ART. 41.

(Esercizio della professione).

1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di investigatore privato se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

ART. 42.

(Contenuto dell'attività di investigatore privato).

1. Agli effetti della presente legge è investigatore privato chi esercita professionalmente e continuativamente, anche se non esclusivamente:

a) attività concernenti la sicurezza, quali consulenza e studio delle misure da

adottare per la protezione di aziende e di patrimoni, nonché per la difesa della proprietà industriale e commerciale ed altre attività similari;

b) ricerche ed informazioni per conto di privati;

c) investigazioni per conto di terzi al fine della raccolta di elementi probatori e della loro valutazione, in sede giudiziaria o arbitrale.

ART. 43.

(Incompatibilità).

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo professionale degli investigatori privati ed agli albi degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti, degli agenti di cambio, dei ragionieri e periti commerciali, nonché degli agenti di assicurazione.

2. Gli investigatori privati che esercitano la loro attività alle dipendenze di società di investigazione possono operare esclusivamente in nome e per conto della società da cui dipendono.

ART. 44.

(Tariffa professionale).

1. I criteri e i modi per la determinazione del compenso spettante all'investigatore privato per l'opera prestata sono stabiliti dall'articolo 2233 del codice civile.

2. Agli investigatori privati si applica l'istituto del gratuito patrocinio, che è disciplinato con apposite procedure.

3. Il professionista può far valere in giudizio il proprio diritto al pagamento degli onorari sia con processo di cognizione sia con procedimento di ingiunzione.

4. Le prestazioni valutate in relazione al tempo impiegato nell'attività di investigazione sono compensate a vacazione. Ogni vacazione ha la durata di un'ora e per ciascuna ora e frazione di essa è dovuto un compenso stabilito dalla tabella nazionale.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale, con proprio decreto fissa, modifica ed aggiorna i compensi professionali. L'aggiornamento ha cadenza triennale.

ART. 45.

(Facoltà di astensione dal testimoniare).

1. Gli investigatori privati possono opporre il segreto professionale in sede di testimonianza, nel procedimento penale e in quello civile, su quanto appreso in relazione ad un incarico di indagine, negli stessi limiti consentiti al consulente tecnico delle parti.

CAPO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 46.

(Procedimento disciplinare).

1. Gli iscritti nell'albo professionale, negli elenchi o nei registri di cui all'articolo 26, che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettono la propria reputazione e la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare, che deve essere iniziato d'ufficio dal consiglio interregionale competente.

ART. 47.

(Competenze).

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio interregionale presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio interregionale il procedimento disciplinare è rimesso ad altro consiglio interregionale designato dal consiglio nazionale.

ART. 48.

(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio interregionale).

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio interregionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide il consiglio interregionale competente.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio interregionale rimette gli atti ad altro consiglio interregionale designato dal consiglio nazionale.

4. Il consiglio interregionale competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio interregionale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; in caso contrario, restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 49.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio interregionale, previa audizione dell'incolpato assistito da un difensore. Esse sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo professionale.

ART. 50.

(Avvertimento).

1. L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, con-

siste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'investigatore privato all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio interregionale.

2. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

3. L'investigatore privato al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a provvedimento disciplinare, entro i trenta giorni successivi alla comminazione della sanzione.

ART. 51.

(Censura).

1. La censura, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 52.

(Sospensione).

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta ha compromesso la propria dignità professionale.

ART. 53.

(Radiazione).

1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta ha gravemente compromesso la dignità della professione.

ART. 54.

(Procedimento).

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio interregionale.

2. Il consiglio interregionale, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito a sua discolpa.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 55.

(Provvedimenti disciplinari: notificazione).

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati con votazione segreta. Essi devono essere motivati e sono notificati all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

ART. 56.

(Prescrizione).

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

2. Nel caso in cui per il fatto è stato promosso procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento o di non luogo a procedere o di decreto di condanna.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguire nei modi di cui all'articolo 55, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono più di uno la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito al comma 1 può essere prolungato oltre la metà.

5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che hanno concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

ART. 57.

(Reiscrizione dei radiati).

1. L'investigatore privato radiato dall'albo professionale o dagli elenchi di cui all'articolo 26, a seguito di provvedimento disciplinare, può richiedere di essere riammesso, decorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

2. Il consiglio interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 55.

CAPO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

ART. 58.

(Ricorso al consiglio nazionale).

1. Le deliberazioni del consiglio interregionale relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo professionale, dagli elenchi o dal registro di cui all'articolo 26, e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per gli interessati dal giorno in cui è notificato loro il provvedimento.

2. I ricorsi al consiglio nazionale in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 59.

(Procedimenti disciplinari).

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, di cui all'articolo 58, il consiglio nazionale deve, in ogni caso, sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che

sono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 54.

2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55.

ART. 60.

(Deliberazioni del consiglio nazionale).

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo professionale, negli elenchi o nel registro di cui all'articolo 26, e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio interregionale che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio interregionale.

ART. 61.

(Azione giudiziaria).

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 60 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio interregionale presso cui l'investigatore privato è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta. Avverso la sentenza del tribunale è consentito ricorso alla corte d'appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

2. Possono proporre reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale competenti per territorio.

ART. 62.

(Procedimento).

1. Ai fini di cui all'articolo 61, il tribunale e la corte d'appello provvedono, in

camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

2. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

ART. 63.

(Ricorso per Cassazione).

1. Avverso le sentenze della corte d'appello di cui all'articolo 62, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1909
Lire 1200